



# Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 – Montale  
Tel. 05739521 - Fax. 057355001  
CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476  
[www.comune.montale.pt.ite](http://www.comune.montale.pt.ite).mail:  
[comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

## BANDO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DEI CANONI DI LOCAZIONE 2022

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della Deliberazione Giunta Regionale n.402 del 30/03/2020, n.206 del 08/03/2021; del Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 18/08/2021; della Legge Regionale n.35 del 21/09/2021; della Deliberazione G.R.T. n.988 del 27/09/2021, della Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 337 del 03/06/2022.

### LA RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO

Che a partire dal giorno 03/06/2022 ed entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 04/07/2022, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo, da erogare per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.

#### Art. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

- 1) Possono partecipare i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti:
  - a) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D.Lgs.286/98);
  - b) Residenza anagrafica nel Comune di Montale e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
  - c) Valore ISE ( Indicatore della Situazione Economica ) calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 29.545,98 di cui al punto 3.1 lettera h) dell'allegato "A" alla Delibera Giunta Regionale 402/2020, aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
  - d) Valore ISEE ( indicatore della Situazione Economica Equivalente ), valore ISE ( Indicatore della Situazione Economica ) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A" Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (€ 13.619,58 punto 1 Circolare Inps n.97 del 23/12/2021). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B" Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (€ 13.619,58 punto 1 Circolare Inps n.97 del 23/12/2021) e l'importo di € 29.545,98

(punto 3.1 lettera h) dell'allegato "A" della Delibera G.R. n.402/2020). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP così come aggiornato con delibera della Giunta regionale per la revisione biennale del limite di reddito).

e) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, sito nel comune di Montale, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 2/2019 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per l'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

f) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50Km. dal comune di Montale. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 co.8 della L.R.2/2019;

g) assenza di titolarità, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui alle lettere f) e g) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario e comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

Per la verifica del requisito di cui alla lett.h) relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ad uso abitativo ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

h) non essere titolare di un patrimonio mobiliare il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

l) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n.159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere g) e h);

## **Art. 2 – NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente Avviso, si considera “nucleo familiare” o “nucleo” quello individuato ai fini dell’attestazione ISEE, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii..

## **Art. 3 – MODALITA’ DEL CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO**

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE di cui al DPCM n.159/2013 . Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l’attestazione ISE non sia stata rilasciata, il cittadino dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (data e protocollo). La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando.

2) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

4) In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell’alloggio; il canone da indicare nel portale affitti è quello complessivo risultante da contratto.

5) Per i soggetti che dichiarano “ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale è richiesto il contributo, l’erogazione del contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, con allegata la documentazione dimostrativa di quanto dichiarato, debitamente verificata dal soggetto erogatore;

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

## **Art. 4-AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI**

1) I requisiti richiesti all’art.1 del bando vengono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

## **Art. 5-ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE**

1) I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia “A”

e "B" , in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE .

2) In caso di ISE zero i soggetti verranno inseriti in graduatoria in ordine decrescente sulla base dell'importo annuo del canone di affitto.

3) In caso di parità di importo annuo di locazione la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità (art. 10 co.6 della L.R. 2/2019).

4) In caso di parità di percentuale di incidenza canone/ISE si procederà come indicati ai precedenti punti 2) e 3) del presente articolo.

#### **Art. 6-FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE**

1) Il Comune entro i trenta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.

2) Avverso il provvedimento di cui al punto 1, è possibile proporre ricorso al Comune, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio.

3) Il Responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all'art. 7 della L.R. 2/2019, la quale provvederà all'esame dei ricorsi ed alla redazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 del presente bando.

4) Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, **il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.**

5) Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Montale all'indirizzo web [www.comune.montale.it](http://www.comune.montale.it)

6) La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio, in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Montale.

#### **Art. 7- DURATA E MODALITÀ' DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO**

1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modifiche e integrazioni come segue:

a) fascia " A " : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) fascia " B " : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00; Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

2) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato al comma 1 e secondo l'ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all'esaurimento del finanziamento assegnato dalla Regione al Comune di Montale, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98 e D.M. LL.PP. 7/6/1999. Il Comune di Montale si riserva di distribuire le risorse assegnate dalla Regione, non assegnando agli aventi diritto il 100% del contributo spettante, ma stabilendo di ripartire il contributo in maniera proporzionale, limitatamente alla fascia che verrà coperta a livello regionale.

3) Il Comune si riserva all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

4) L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo all'unica domanda ammessa. I suddetti limiti sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

5) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima di quello dichiarato nella domanda.

6) L'importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica.

7) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

8) Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna autocertificazione da presentare all'Amministrazione.

9) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

10) Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

#### **Art. 8-MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso.

2) La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto. E' onere dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, trasmettere le ricevute di pagamento dei canoni di locazione.

3) Al fine dell'erogazione del contributo, coloro che risulteranno collocati nella graduatoria definitiva delle domande ammesse non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2023, dovranno trasmettere all'ufficio Protocollo del Comune, **pena la decadenza dal beneficio**, la seguente documentazione:

a) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione complete di marca di bollo, oppure copia di bonifici bancari o postali, contenenti i seguenti dati: o nome e cognome di chi effettua il pagamento; o nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario locatore); o importo del canone di locazione al netto degli oneri accessori; o mensilità per cui è stato eseguito il pagamento; o indirizzo dell'immobile oggetto della locazione; o firma del proprietario dell'immobile (solo per le ricevute tradizionali). b) copia o dichiarazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2022 oppure documentazione o dichiarazione per l'opzione della cedolare

secca (nel caso in cui non sia stato precedentemente allegato)

4) L'Entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.7 co.4 . E' fatto salvo il potere di verifica, da parte del Comune, dell'avvenuto pagamento al proprietario del contributo affitti erogato al conduttore; Qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.

5) Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, è obbligatorio, la comunicazione del Codice IBAN per l'accredito delle somme e dell'eventuale indicazione del delegato alla riscossione con la relativa delega.

6) Come stabilito dal D.M. 19 luglio 2021, il contributo affitto di cui alla L.431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto il Comune di Montale, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'Inps la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

7) Il Comune può prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art.11, comma 3 della L.431/98 come modificato con L.269/2004).

8) In ogni caso il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto del contributo affitto per l'anno 2022. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di concorso.

9) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio.

#### **Art. 9-TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1) Per la presentazione delle domande il termine ultimo è inderogabilmente fissato il giorno 04/07/2022 alle ore 12,30.

#### **Art. 10- DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1) Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione; è necessario indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

2) I modelli di domanda potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Montale all'indirizzo web [www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it) e presentati con le seguenti modalità:

- a) l'invio tramite email all'indirizzo [protocollo@comune.montale.pt.it](mailto:protocollo@comune.montale.pt.it) (scansione completa della domanda compilata in ogni sua parte e firmata accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità);
- b) invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [comune.montale@postacert.toscana.it](mailto:comune.montale@postacert.toscana.it);
- c) oppure la modulistica può essere ritirata e/o riconsegnata previo appuntamento presso l'ufficio

Relazioni con il Pubblico (URP);

- d) spedita a mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Montale via A. Gramsci n. 19 – 51037 Montale (PT);

3) Non saranno ammesse domande presentate in forma diversa rispetto alle modalità previste al sopra indicato art.10 co. a, b, c, d.

#### **ART. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE**

1) Saranno escluse le domande alle quali non saranno allegati i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione;
- Dichiarazione circa la fonte di sostentamento in caso di Ise 0 o incongruo;
- Copia del documento di identità.

#### **Art. 13-CONTROLLI E SANZIONI**

a) Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto al contributo o dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.

b) Gli elenchi degli aventi diritto relativi saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 14 - Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n.679/2016 del 27/04/2016 "General Data Protection Regulation (G.D.P.R.)" Protezione dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali gli interessati hanno diritto a conoscere quanto segue:

##### **1. I DATI RACCOLTI**

Per trattamento di dati personali la normativa intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o ad un insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Limitatamente alla domanda di partecipazione al "Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2022", il trattamento dei dati consisterà in: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento nell'ambito del procedimento di cui trattasi sono:

a) dati identificativi quali nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono/cellulare, data e luogo di nascita, residenza, tutti i dati ricavabili dai documenti di identità ;

b) altri dati identificativi: valore ISEE del nucleo familiare, dati rilevabili dal contratto di locazione;

##### **2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Tutti i dati sono necessari ai fini della gestione, istruttoria e conclusione del procedimento di formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2022. Il trattamento è diretto pertanto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e in ossequio ai principi di liceità, necessità e proporzionalità. I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:

a. per la formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2022.

b. per adempiere ad obblighi di legge;

c. per analisi statistiche. L'uso dei dati personali è in ogni caso ammesso dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali allorquando sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del titolare nel perseguimento delle finalità di cui sopra; sia necessario per l'adempimento di responsabilità legali o regolamentari, ad esempio in caso di comunicazione alle autorità giudiziarie, agli enti di controllo; sia necessario per il compimento di un'azione di pubblico interesse, oppure per avviare o difendersi in azioni legali, o quando il trattamento riguarda informazioni personali manifestamente di pubblico dominio.

### **3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati come sopra evidenziati, ed utilizzati in modo compatibile alla normativa, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il trattamento è effettuato con l'ausilio sia di strumenti cartacei che di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto dal personale del Comune e dalla Regione Toscana.

### **4. CONFERIMENTO DEI DATI, BASE LEGALE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL**

**TRATTAMENTO** I dati conferiti sono necessari ai fini della gestione e conclusione del procedimento di formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022. Una volta presentata la domanda di inserimento nella graduatoria, il trattamento dei dati da parte del Comune è obbligatorio e necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale il Comune è deputato (art. 6 comma 1 lett. c), e per eseguire un compito di interesse pubblico (art. 6 comma 1 lett. e). L'eventuale rifiuto di conferire i dati da parte dell'interessato: a) nei casi di cui alla lettera a) del precedente art. 2, non sarà possibile inserire la domanda nella graduatoria ed erogare l'agevolazione economica, per ottenere l'effetto previsto dalla legge o dai regolamenti; b) nei casi di cui alle lettere a) e b), dell'art. 2, non sarà possibile adempiere agli obblighi informativi.

### **5. CONSERVAZIONE DEI DATI**

**I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono tratti ("principio di limitazione delle conservazioni", art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.**

I dati verranno conservati per tutto il periodo necessario alla prescrizione di eventuali azioni giudiziarie per il recupero di danni erariali da parte dei dipendenti pubblici.

### **6. COMUNICAZIONE DEI DATI**

Nell'ambito della gestione del procedimento di richiesta, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

a) ad altri enti pubblici (Regione, Guardia di Finanza,);



b) società Archivi s.p.a. per la conservazione archivistica dei dati. In ogni caso detta comunicazione viene effettuata nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

**7. DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:** I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento non sono soggetti a diffusione. I dati personali non sono soggetti a trasferimento all'estero.

#### **8. DIRITTI DELL'INTERESSATO :**

E' possibile rivolgersi al Titolare e al DPO per far valere i diritti indicati nel Regolamento e di seguito riprodotti:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
- chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione del trattamento;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento;
- ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali La legittimità del trattamento dei dati personali si basa, anche, sul consenso che viene richiesto all'interessato: lo stesso ha altresì il diritto a revocare il consenso espresso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca, non pregiudica la legittimità di qualsiasi trattamento basata sul consenso in precedenza espresso, e non pregiudica la legittimità del trattamento laddove occorra adempiere ad obblighi di legge e/o di contratto.

#### **9. RECLAMO**

L'interessato, laddove si ritenga leso nell'esercizio dei suoi diritti, potrà presentare reclamo presso il Garante italiano per la protezione dei dati personali.

#### **10. TITOLARE E RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Titolare del Trattamento: Comune di Montale, in persona del Sindaco pro tempore, tel .0573/9521, fax 0573/55003, pec comune.montale@postacert.toscana.it, mail sindaco@comune.montale.ptit. Responsabile Della Protezione Dei Dati Il Responsabile della protezione dati (DPO) è Dott. Michele Gorga dpo@comune.montale.pt.it

#### **Art. 15-NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della Deliberazione Giunta Regionale n.402 del 30/03/2020, n.206 del 08/03/2021; del Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 18/08/2021; della Legge Regionale n.35 del 21/09/2021; Deliberazione G.R.T. n.988 del 27/09/2021; alla Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 337 del 03/06/2022

Montale, li 03/04/2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Elena Logli )